

non prova, che dovevasi cantarla *pro populo* e pei benefattori?

1253) Vedremo a suo luogo, che nel Sec. XVII il Capitolo di S. Cassiano per ristauro delle sue case riceve ducati 300, con obbligo di celebrar due Messe alla Settimana in giorni e altari determinati. Il Prelato acconsente a quell'obbligo, *dummodo in illis diebus aliam obligationem non habeant*. Non vuole dunque il Prelato, che quelle Messe siano dette da verun Titolato, che in detti giorni fosse tenuto a celebrare per altra obbligazione: in fatti l'eddomadario doveva in detti giorni ancora celebrare *pro populo*, se succedeva qualche festa di precetto. Vedremmo altresì che negli antichi tempi, quando non ancora era fissato stipendio o limosina particolare, dovevano tuttavia i Capitoli ogni giorno cantar la Messa. Dunque dovevano cantarla per ragion de' loro benefizj precisamente. Quindi nella decadenza quasi totale delle ovvenzioni, si vede tante volte permesso ai Titolati miserabili il poter procacciarsi qualche Mansionaria, e per quella celebrare. Le quali licenze date a' Titolati poveri, introdussero poi l'uso universale, che ancora i Titolati pinguissimi dicessero la Messa per Mansionaria, sicchè finalmente cancellatasi la memoria dei giusti doveri, si è introdotta la consuetudine presente. Dio però abbia giudicato in misericordia quegli antichi Titolati, che furono causa di questa consuetudine, indotti dal solo desiderio di più ubertosi proventi, per la qual consuetudine restano poi defraudati i Parrocchiani e fondatori dei benefizj del Sacrificio, sebbene tuttavia ne godano oggidì le rendite assai doviziose.